

COMUNE DI ROVERCHIARA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025-2027.

PREMESSA

- Vista la “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025-2027”, approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 02/12/2024, per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale, e trasmessa a questo revisore, con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 02/12/2024, relativa all’approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Roverchiara per gli anni 2025-2027;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/10/2024, relativa all’approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Roverchiara per gli anni 2025-2027 ed il verbale n. 11 del 11/10/2024 con il quale il Revisore unico ha espresso il previsto parere obbligatorio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- il D.lgs. 267/2000 all’art. 151, comma 1, recita testualmente: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *“lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*;
- il paragrafo 8.4 del principio contabile della programmazione all. 4/1 stabilisce che gli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti redigono il Documento unico di programmazione semplificato

Tenuto conto che:

- a) l’art.170 del D. Lgs.267/2000, indica, al comma 5 *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”*;
- b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”*;

- c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”*.
- d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che *“tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”*;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

- la nota di aggiornamento è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi contabili previsti dall'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), il Revisore unico dei Conti ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2025-2027;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale 28 del 29/07/2022 e, con gli “assi strategici” e le “missioni” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Inoltre il Revisore unico ha verificato che la Nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 contiene i seguenti atti programmatici:

1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto 37 del D.Lgs. 36/2023 e relativo Allegato I.5 ed è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 21/11/2024;

2. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è allegato e parte integrante del Documento Unico di Programmazione ed è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 21/11/2024;

3. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale di forniture e servizi, di cui all'art. 37, predisposto utilizzando gli schemi tipo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e relativo Allegato I.5 è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 27/11/2024;

4. Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2025/2027 è parte integrante del DUP

Il programma oltre ad essere parte integrante del DUP come previsto dal principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2001, rappresenta una sezione del PIAO, sezione obbligatoria anche per gli enti locali con dipendenti inferiori alle 50 unità.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) è il documento unico di gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

CONCLUSIONI

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2025-2027 in corso di approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 con le linee programmatiche di mandato, di settore indicata nelle premesse, con gli schemi di bilancio nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.



